



# Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione della Giunta

### Registro delibere di Giunta N. 46

OGGETTO: Incarico all'avv. Roberto Maggiolo per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune di San Giorgio di Nogaro nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Udine

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di MARZO alle ore 17:50 , presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta.

Risultano:

|                        |                         | Presente/Assente |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| arch. Del Frate Pietro | Sindaco                 | Presente         |
| Salvador Daniele       | Vice Sindaco            | Presente         |
| Tomba Flavia           | Componente della Giunta | Presente         |
| Bonetto Davide         | Componente della Giunta | Presente         |
| Pittis Cristina        | Componente della Giunta | Presente         |
| Marcatti Sigfrido      | Componente della Giunta | Presente         |

Assiste il Segretario sig. Massari dott. Ettore.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate arch. Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 07.12.2017, nostro prot. 16449, l'Ufficio Tributi del Comune emetteva avviso di accertamento nei confronti dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine (P.Iva 00164770307) per insufficiente e/o omesso versamento IMU 2012 notificata al contribuente in data 15.12.2017;
- in data 09.02.2018, ns. prot. 2568, l'ATER di Udine notificava al Comune il ricorso/reclamo presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine;
- a decorrere dal 01.02.2017 ha preso avvio la gestione associata del servizio tributi a mezzo di convenzione tra i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e S. Giorgio di Nogaro e che il Comune di Porpetto è stato individuato quale comune capofila;

SENTITO in merito la Responsabile del Servizio Intercomunale Tributi "Annia" che, in esecuzione della delibera di G.C. n.106 del 12.10.2016 avente ad oggetto "Indirizzi per l'affidamento degli incarichi legali - Adeguamento asl D.Lgs 18 aprile 2016 n.50" ha effettuato apposita relazione dalla quale si evince, in modo inequivocabile, la necessità per l'Ente di difendersi in giudizio;

RITENUTO opportuno che il Comune resista, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.vo 31.12.1992 n. 546, costituendosi nella causa promossa dal succitato istante, a sostegno della correttezza e legittimità delle procedure espletate e pertanto degli atti di accertamento per omesso e/o parziale versamento relativo a IMU anni 2012 notificati alla citata ATER di Udine;

CONSIDERATO che si rende perciò necessario incaricare un professionista di fiducia che possa rappresentare il Comune in detta vertenza e autorizzare nel contempo il Sindaco a costituirsi e resistere in giudizio, nei modi di legge, come previsto dallo Statuto Comunale;

VERIFICATO

- che il Responsabile del Servizio Intercomunale Tributi "Annia", dopo aver acquisito indirizzo dall'amministrazione comunale, ha acquisito agli atti d'ufficio alcuni preventivi e candidature di professionisti abilitati e legittimati a rappresentare l'Ente in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Udine;
- che dopo un attento esame dei curricula pervenuti, il Responsabile del Servizio Intercomunale Tributi "Annia", in modo congiunto con il Responsabile del Servizio Intercomunale tributi, ha ritenuto maggiormente aderente alle esigenze dell'Ente quello dell'avv. Roberto Maggiolo del Foro di Milano;
- che l'avv. Roberto Maggiolo ha presentato un proprio preventivo di spesa, nel quale ha quantificato il proprio compenso professionale in € 2.000,00 oltre al rimborso forfetario del 15%(ex D.M. 55/14), CPA e all'IVA di legge;

CONSIDERATO che il compenso pattuito per la procedura giudiziaria succitata, determinato pattizamente, sembra essere assolutamente congruo in relazione ai valori degli atti di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento relativi a IMU anno 2012 notificati all'ATER di Udine;

CONSIDERATO, inoltre,

- che le linee di indirizzo formulate dalla Corte dei Conti - Sezione autonomie, con deliberazione n°6/aut/2008 indicano che l'incarico conferito ad un legale/professionista esterno all'Ente, se destinato a rappresentanza e patrocinio giudiziale, non è sottoposto alla disciplina della Legge n°244/2007 (finanziaria 2008);

- che la sentenza dell'11 maggio 2012, n. 2730 pronunciata dal Consiglio di Stato, Sez. V con la quale si sancisce che il conferimento di singoli incarichi episodici, non costituisce un appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;
- che la succitata sentenza ha precisato che : *“... il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce .... Per converso, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. Lo stesso codice dei contratti pubblici, nel dettare una specifica disciplina, di natura speciale, dei servizi di ingegneria e di architettura volta a enucleare un sistema di qualificazione e di selezione per determinate tipologie di prestazioni d'opera, conferma l'inesistenza di un principio generale di equiparazione tra singole prestazioni d'opera e servizi intesi come complesso organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute ed organizzate.”*;
- che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - l'articolo 4, del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
  - ai sensi dell'art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici): -art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; - art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il documento in consultazione dell'ANAC (Consultazione on line del 10 aprile 2017 – invio contributi entro il 10 maggio 2017) avente ad oggetto l'affidamento dei servizi legali;

RILEVATO il Consiglio di Stato ha fornito, in data 09.10.2017, un parere interlocutorio circa le linee guide ANAC per affidamento servizi legali precisando, tra l'altro che " Vero è che, tuttavia, per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione. Peraltro, andrebbe anche verificata la compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata con il divieto di *gold plating* (art. 1 l. 28 gennaio 2016 n. 11, di delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)." Ciò posto, all'atto di intervenire per la prima volta nella materia, appare necessario acquisire sulle indicazioni fornite dalle linee guida il parere del Consiglio nazionale forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana, nonché del Ministero della Giustizia, quale Amministrazione vigilante sugli ordini professionali, e del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture quale soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del codice. Rilevante, infine, appare anche l'apporto del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si invita, pertanto, codesta Autorità (ANAC) a voler sollecitare l'intervento dei soggetti pubblici precedentemente indicati e si resta in attesa di quanto richiesto al fine di esprimere il parere definitivo di questo Consiglio di Stato..";

VISTO il parere adottato dal Consiglio Nazionale Forense di data 15.12.2017 e pubblicato in data 21.12.2017 con il quale, il succitato organismo istituzionale, in aderenza della citata sentenza dell'11 maggio 2012, n. 2730 pronunciata dal Consiglio di Stato, Sez. V, ha sostanzialmente ribadito che il conferimento di singoli incarichi episodici, non costituisce un appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RILEVATO che l'amministrazione comunale ed i responsabili dei competenti uffici intendono aderire alla tesi rappresentata tanto dal Consiglio di Stato che dal Consiglio Nazionale Forense in merito all'affidamento degli incarichi legali legati alla rappresentanza dell'Ente in giudizio;

DATO ATTO che ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTO l'articolo 163 del TUEL così come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014 il quale dispone in particolare:

- al comma 1 che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”
- al comma 5 che “nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 [spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza] per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti [cosiddetti impegni pluriennali] e dell'importo del fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
  - tassativamente regolate dalla legge;
  - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

NELLE MORE dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTO il Decreto Legislativo N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito ;

RITENUTO, altresì, fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG., affinché impegni, ai sensi della normativa giuscontabile imposta dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, sui corrispondenti capitoli del bilancio 2018, al capitolo delle spese legali, liti e contenziosi, (cap. 370 – p.d.c.f. 132116) la somma complessiva necessaria all'affidamento del patrocinio legale in argomento;

VISTI

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- la Legge n. 136 del 13.8.2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito, in relazione al combinato disposto di cui agli artt.42 e 48 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il disciplinare d'incarico legale concordato e redatto dal Responsabile del Servizio Intercomunale Tributi “Annia” e che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Segretario Comunale nella qualità di Responsabile ad interim dell'Ufficio Contenzioso, dal Responsabile del Servizio Intercomunale Tributi "Annia" nonché dal Responsabile della Ragioneria Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

### **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**

DI RITENERE opportuno che il Comune resista, costituendosi nella causa promossa dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine (ATER) (P.Iva 00164770307) presso la Commissione Tributaria Provinciale di Udine, a sostegno della correttezza e legittimità delle procedure espletate e pertanto degli atti di accertamento per omesso e/o parziale versamento relativo a IMU anni 2012 notificati al ricorrente in data 15.12.2017;

DI INCARICARE l'avv. Roberto Maggiolo di Pero (MI) delle prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Udine avverso il ricorso in argomento, concordando un compenso pari a € 2.000,00 oltre al rimborso forfetario del 15%(ex D.M. 55/14), CPA e all'IVA di legge, importo che viene mantenuto anche qualora il contenzioso dovesse proseguire anche oltre il I grado di giudizio;

DI PRENDERE ATTO, che il compenso pattuito per la procedura giudiziaria succitata, determinato pattiziamente, secondo le attestazioni degli uffici competenti, sembra essere assolutamente congruo in relazione ai valori degli atti di accertamento omesso e/o parziale versamento relativo a IMU anno 2012 notificati all'ATER e contestati con ricorso di controparte;

DI PRENDERE ATTO, che il curriculum vitae et studiorum dell'avv. Roberto Maggiolo risulta essere confacente con le professionalità richieste per la difesa in giudizio dell'Ente nel contenzioso succitato;

DI APPROVARE l'allegato schema di disciplinare di incarico tra l'Ente e il Professionista incaricato;

DI AUTORIZZARE il sin d'ora il Sindaco ovvero il Vice Sindaco, con i poteri del Sindaco, a sottoscrivere il mandato alle liti ed autorizzando, inoltre, il predetto legale/professionista ad adottare ogni più utile iniziativa volta alla migliore e più idonea difesa e tutela degli interessi dell'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge;

DI RITENERE, altresì, necessario fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG., affinché impegni sui corrispondenti stanziamenti del bilancio 2018, al capitolo delle spese legali, liti e contenziosi, (cap. 370 – p.d.c.f. 132116) la somma necessaria alla remunerazione dell'incarico di patrocinio legale in argomento;

Dopo di che,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

# Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

*Ufficio Segreteria*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** *Incarico all'avv. Roberto Maggiolo per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune di San Giorgio di Nogaro nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Udine*

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 12/03/2018

IL RESPONSABILE  
F.TO DOTT. ETTORE MASSARI

---

---

# Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

*Ufficio Segreteria*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** *Incarico all'avv. Roberto Maggiolo per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune di San Giorgio di Nogaro nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Udine*

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 16/03/2018

IL RESPONSABILE  
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
f.to Del Frate arch. Pietro

Il Segretario  
f.to Massari dott. Ettore

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 19/03/2018 al 02/04/2018 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 19/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Michela Milani

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/03/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 14/03/2018

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Michela Milani

---

Copia conforme all'originale.  
Li 19/03/2018

Il Funzionario Incaricato  
Michela Milani

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MILANI MICHELA

CODICE FISCALE: MLNMHL64S66L736F

DATA FIRMA: 16/03/2018 13:16:21

IMPRONTA: 5940385CE7EA71AA5E2161D6129C1259AB2ADDC03A0657516B9F387482115B85  
AB2ADDC03A0657516B9F387482115B85CF14FB5C5D62281AD0A64562C4BE228D  
CF14FB5C5D62281AD0A64562C4BE228D5B2D6F05FB6122D56ABCED69E5C92AE0  
5B2D6F05FB6122D56ABCED69E5C92AE06830CA8DB09E8EB80794264238CAA728